

INFORMATIVA - TASI 2015

Tributo Servizi Indivisibili

A decorrere dal **1° gennaio 2014** è in vigore l'imposta unica comunale (IUC) che si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e le altre situazioni ad esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione,
- e di una componente riferita ai servizi, che si articola
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore di fabbricati ed aree fabbricabili che dell'utilizzatore degli stessi.
 - nel tributo (TARI) diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nell'art. 1 commi 669-700 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014).

Con questa Guida si intendono fornire le indicazioni per il versamento in acconto per l'anno 2014 relative al nuovo tributo TASI, destinato a finanziare i servizi indivisibili assicurati dal Comune (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc...) alla luce delle modifiche apportate dal decreto legge 16/2014.

SCADENZE DI VERSAMENTO e ALIQUOTA

VERSAMENTO 50% ENTRO IL 16 GIUGNO 2014 E 50% ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014. (autoliquidazione da parte del contribuente)

ALIQUOTA DI BASE 1 (UNO) PER MILLE


ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 1 (UNO) PER MILLE SENZA DETRAZIONI.

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART.9,COMMA 3BIS, DEL DECRETO LEGGE 30/12/1993 N. 557 CONVERTITO NELLA LEGGE 26/2/1994 N.133 1 (UNO) PER MILLE.

QUOTA A CARICO DELL'OCCUPANTE SE DIVERSO DAL PROPRIETARIO O TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE 10%.

IMPORTO MINIMO DOVUTO AI FINI TASI : €. 2,00 SU BASE ANNUA.

CALCOLO TASI



RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE RENDITA CATASTALE DEL 5%	APPLICAZIONE DEL MOLTIPLICATORE PER DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE	APPLICAZIONE ALIQUOTA DI BASE PER CALCOLARE LA TASI ANNUA	CALCOLO DELL'IMPORTO TASI DA VERSARE
Passaggio 1	Passaggio 2	Passaggio 3	Passaggio 4	Passaggio 5 (in caso di proprietario e inquilino)
<p>Prendiamo la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale aggiornata</p> <p>esempio : R.C. € 200 Categoria A/2</p>	<p>Rivalutiamo la rendita catastale del 5 %</p> <p>calcolo da effettuare : 200x 5% = € 210</p>	<p>Calcoliamo ora la base imponibile moltiplicando la rendita catastale rivalutata, derivante dal passaggio 2 (nel caso € 525), per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale</p> <p>calcolo da effettuare 210 x 160 (cat. A/2) = € 33.600</p>	<p>Applichiamo ora l'aliquota TASI del 1 per mille alla Base Imponibile, derivante dal passaggio 3</p> <p>Esempio : Aliquota 1 per mille</p> <p>calcolo da effettuare € 33.600 x 0,001 = € 33,60</p> <p>(ACCONTO entro il 16 giugno € 17,00 - saldo a conguaglio entro il 16 dicembre)</p>	<p>Applichiamo ora le rispettive percentuali di competenza del proprietario e dell'inquilino partendo dall'importo della TASI ANNUA come derivante da passaggio 4</p> <p>Esempio : € 33,60</p> <p>- Proprietario - Quota TASI <u>90%</u></p> <p>calcolo da effettuare 1) € 33,60 x 90% possesso = € 30,24</p> <p>(ACCONTO entro il 16 giugno € 15,00 - saldo a conguaglio entro il 16 dicembre)</p> <p>- Inquilino - Quota TASI <u>10%</u></p> <p>calcolo da effettuare 1) € 33,60 x 10% possesso = € 3,36</p> <p>(ACCONTO entro il 16 giugno € 1,50 - saldo a conguaglio entro il 16 dicembre - oppure unico versamento a saldo entro il 16 dicembre di € 3,00)</p>

MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO
DA UTILIZZARE NELLO SCHEMA DI CALCOLO TASI SOPRA INDICATO RIVALUTANDO LA RENDITA CATASTALE DEL 5%

Gruppo A (escluso A/10) e Cat. C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e Cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO – TASI:

CHI **POSSIEDE o DETIENE** a qualsiasi titolo **fabbricati, compresa abitazione principale, ed aree edificabili.**

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

E

DICHIARAZIONE TASI

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE		Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7	Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di

		<p>presentazione della dichiarazione TASI, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell'imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi.</p>
UTILIZZATORI EFFETTIVI O INQUILINI	10% DELL'IMPOSTA DOVUTA SUGLI IMMOBILI DETENUTI	<p>Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dal Consiglio Comunale nell'ambito della delibera di approvazione delle aliquote del tributo e può andare dal 10 al 30 per cento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p>
DICHIARAZIONE TASI	<p>Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p>	<p>I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p> <p>Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p>La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.</p> <p>Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.</p>

Comune di VAL DI NIZZA : CODICE CATASTALE (L562)

CODICI TRIBUTO TASI VERSAMENTO MODELLO F24	
DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3961